

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Bonus vacanze: la circolare delle Entrate***

di Lucia Recchioni



Con la [circolare 18/E/2020](#), pubblicata venerdì, **3 luglio**, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sul **bonus vacanze**, fornendo alcuni chiarimenti.

Giova innanzitutto ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato per i **servizi offerti, in ambito nazionale**, da parte delle **imprese turistiche e ricettive**, nonché dei **bed & breakfast**. Al fine di poter correttamente individuare le strutture presso le quali risulta possibile beneficiare del bonus, l'Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare, un **elenco** (esemplificativo e non esaustivo) di **codici Ateco che assumono rilievo**. Ad ogni buon conto, viene chiarito che **non è possibile beneficiare del bonus vacanze** nel caso in cui l'attività alberghiera **non sia esercitata abitualmente**, e produca soltanto **redditi diversi di cui all'articolo 67 Tuir**.

Nella circolare vengono altresì richiamate le **condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze**. Si ricorda, a tal proposito che;

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere **utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio**. Questo significa quindi che, se, ad esempio, per il pagamento di un servizio turistico, viene pagata una **fattura di acconto e una di saldo**, il bonus vacanze **può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno dei due pagamenti**. Inoltre, eventuali **servizi accessori** devono essere indicati **nella fattura dell'unico fornitore** per poter essere ammessi al bonus. Si pensi al caso del contribuente che intende **soggiornare presso una struttura alberghiera**, sostenendo anche dei costi per i **servizi balneari offerti da un'altra struttura**: in questo caso il **costo dei servizi balneari può rientrare nel bonus vacanze soltanto se indicato nella fattura della struttura alberghiera**, mentre sono esclusi se sono fatturati direttamente al cliente dal fornitore che offre i suddetti servizi balneari;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da **"fattura elettronica o documento commerciale"** e la fattura o il documento devono riportare il **codice fiscale del soggetto**

**richiedente il credito.** Nonostante la norma faccia espresso richiamo alle **fatture elettroniche**, con la circolare in esame viene chiarito che **si ritiene valida anche l'emissione della fattura da parte dei contribuenti non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica**, come, ad esempio, i **contribuenti forfettari**;

- il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono **piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Al ricorrere delle richiamate condizioni è possibile **beneficare dell'agevolazione**, la quale, come noto, consiste in un **credito fruibile, sotto forma di sconto** per il pagamento del soggiorno, in misura **pari all'80%** dell'importo massimo spettante, e, per la restante **quota del 20%**, sotto forma di **detrazione dall'imposta lorda**, in sede di **dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020**.

Si sottolinea, tra l'altro che, **il contribuente ha diritto alla detrazione del 20%** del credito spettante anche nel caso in cui il fornitore del servizio **non intenda riconoscere lo sconto in fattura**: al ricorrere di questa fattispecie, tuttavia, **è sempre necessario che la fattura elettronica** (o documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale) **emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione**.